

Comunicazione del 22 ottobre 2019 - Istruzioni operative per l'applicazione della versione 2.9 del Data Point Model dell'EBA.

Si fa seguito alla comunicazione del 22 giugno 2016 - con la quale è stata illustrata la pianificazione del passaggio alle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza secondo le istruzioni e gli schemi forniti dalla *European Banking Authority* (EBA) - e alle successive comunicazioni in cui sono state fornite istruzioni operative per il passaggio alle nuove modalità.

Al riguardo, si fa presente che le segnalazioni di vigilanza saranno interessate dalle modifiche descritte nella versione 2.9 del *Data Point Model* (DPM) dell'EBA; tali modifiche verranno applicate secondo le tempistiche previste dalla normativa europea. La relativa documentazione tecnica è consultabile sul sito web dell'EBA (EBA Home > Risk analysis and data > Reporting frameworks > Reporting framework 2.9)¹.

Di seguito le principali novità:

- La classificazione delle regole di controllo in base alla gravità (*severity*) viene rivista, prevedendo due soli stati:
 - “*error*”, nei casi in cui la regola deve essere necessariamente rispettata;
 - “*warning*”, negli altri casi, per i quali la regola detta il principio e prevede verifiche di coerenza di tipo normativo e contabile. La regola deve quindi essere rispettata, salvo eccezioni adeguatamente motivate dagli enti segnalanti.
- Le informazioni sui portafogli di riferimento a fini di vigilanza (*Supervisory Benchmarking Portfolios*) sono divise tra la parte relativa al rischio di credito e quella relativa al rischio di mercato². Nel dettaglio i moduli “SBP_Con” e “SBP_Ind” (corrispondenti alle basi informative SBPC e SBPI) vengono rimossi e sostituiti con i seguenti moduli:
 - “SBP_CR_Con” e “SBP_CR_Ind”, per le informazioni a livello consolidato e individuale riguardanti il rischio di credito³, corrispondenti alle nuove basi informative SBCC e SBCCI, le cui prime segnalazioni devono essere inviate entro l'11 aprile 2020 con riferimento alla data contabile del 31/12/2019;
 - “SBP_RM_Con” e “SBP_RM_Ind”, per le informazioni a livello consolidato e individuale riguardanti il rischio di mercato⁴, corrispondenti alle nuove basi informative SBMC e SBMI, le cui prime segnalazioni devono essere inviate entro il 28 febbraio 2020 con riferimento alla data contabile del 31/01/2020.
- Sono apportate rilevanti modifiche alle informazioni in materia di risoluzione, che ora includono anche i requisiti del *Single Resolution Board* inerenti alle *Critical Functions* e alle *Financial Market Infrastructures*. Le istruzioni operative relative a questo ambito informativo saranno divulgate in seguito.

¹ <https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9>.

² Si ricorda che tali segnalazioni sono dovute solo dagli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo (articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE).

³ Tali informazioni comprendono i *template* da C 101 a C 103 e C 105. È inoltre necessario includere nella segnalazione il modello S 00.01 “Nature of Report - SBP”.

⁴ Tali informazioni comprendono i *template* da C 107 a C 110. È inoltre necessario includere nella segnalazione il modello S 00.01 “Nature of Report - SBP”.

Si fa inoltre presente che, in relazione alle informazioni finanziarie armonizzate (FINREP), gli intermediari che intenderanno applicare le disposizioni contabili nazionali⁵ dovranno seguire le seguenti indicazioni:

- a livello individuale, le banche dovranno trasmettere la base informativa NFIN, che corrisponde al modulo “FINREP9_Ind_GAAP”;
- a livello consolidato i gruppi bancari e i gruppi finanziari dovranno trasmettere rispettivamente la base informativa NFCB e la base informativa NFCF, che corrispondono al modulo “FINREP9_Con_GAAP”.

Si ricorda che le segnalazioni devono essere trasmesse mediante la piattaforma INFOSTAT, per la quale sono valide le credenziali di accesso attualmente in uso. Per tutte le questioni inerenti all’accesso a INFOSTAT e all’uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento al *help desk* del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; tel. 0647926459).

Eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni andranno inoltrate alla casella funzionale segnalazioni_eba_its@bancaditalia.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate in forma di F.A.Q. sul sito web della Banca d’Italia⁶, a beneficio di tutti i segnalanti.

Per quesiti sulla normativa segnaletica si rinvia al sistema di “*Questions and Answers*” dell’EBA.

⁵ Cfr. comunicazione del 15 marzo 2019 e comunicazione del 19 aprile 2019.

⁶ <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/>.